



TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

Dott. ssa Licia TOMAY	Presidente
Dott. Vincenzo LUBERTO	Giudice relatore
Dott.ssa Lucia GESUMMARIA	Giudice

riunito in camera di consiglio, in data 10.10.2022 ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 3458/2019 R.G. vertente

tra

, nato a ROMA , il 1982 (C.U. ,cittadinanza
Bosniaca, elettivamente domiciliato in (PZ),
presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mariani che lo rappresenta e difende in virtù di procura
in atti

PARTE RICORRENTE

e

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO**

PARTE RESISTENTE

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso depositato in data 28.11.2019 ha proposto impugnazione avverso il provvedimento emesso il 14.11.2019 e notificato il 14.11.2019, con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno gli ha negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Parte resistente seppur regolarmente citata non si è costituita in giudizio.

Disposta ed effettuata l'audizione del ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

FATTO E DIRITTO

1. In via preliminare, con riferimento alle censure circa eventuali violazioni delle garanzie procedurali, va rilevato come, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, in mancanza di allegazione di uno specifico *vulnus subito* dall'interessato, dette censure non possano trovare accoglimento (secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la pretesa lesione deve essere “puntualmente dedotta ed allegata” e non solo “genericamente dedotta”: cfr. Cass. n. 24543/2011; Cass. n. 420/2012; Cass. civ. sez. VI del 24 settembre 2012).

Va, poi, ulteriormente chiarito, sempre in via preliminare, come il giudizio in questione non abbia ad oggetto l'intrinseca legittimità dell'atto amministrativo impugnato, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione, motivo per cui i vizi formali attinenti al procedimento svoltosi dinanzi alla Commissione Territoriale (e al provvedimento di quest'ultima) sono in questa sede del tutto irrilevanti.

L'opposizione in esame non si atteggia, in definitiva, come un'impugnazione tecnicamente intesa. Il Tribunale, chiamato ad esaminare la domanda di ammissione alla protezione internazionale a seguito del diniego da parte dell'Autorità amministrativa, non è vincolato, infatti, ai motivi dell'opposizione e procede ad un completo riesame della richiesta, verificando *ex novo* la sussistenza dei presupposti alla base del diritto soggettivo vantato. La violazione delle regole sul procedimento amministrativo non assume, pertanto, in questa sede, rilevanza, poiché l'atto di diniego del riconoscimento del diritto alla protezione internazionale da parte dell'Autorità amministrativa non ha natura provvedimentoale, ma è un mero atto ricognitivo dei presupposti della protezione internazionale, che non incide sul diritto soggettivo allo *status* oggetto del presente giudizio.

Si evidenzia, infine, come il ricorrente non abbia subito alcuna concreta violazione dello stesso, essendo stato posto nella condizione, di essere ascoltato dinanzi al Giudice, onde precisare e puntualizzare quanto già dedotto innanzi alla Commissione.

Per questi motivi, le predette eccezioni non meritano accoglimento.

2. Nel merito, si evidenzia come l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con Legge n. 722/54, definisca rifugiato “*chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche*” ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr., Cass. n. 26822/07; Cass. n. 19930/07; Cass. n. 18941/06), la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel Paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. La valutazione demandata al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente Commissione, si deve fondare, quindi, sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi: quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto al rischio concreto di sanzioni). La generica gravità della situazione politico economica del Paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono, pertanto, elementi di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello *status* reclamato, essendo necessario, invece, che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.

Inoltre, anche il D.lgs. n. 251/2007, di attuazione della direttiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di

specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Allo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, il D.Lgs. 251/2007 riconosce la protezione internazionale sussidiaria, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave; l'art.14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Alla luce di tali disposizioni normative, la stessa previsione costituzionale di cui all'art. 10, che garantisce il diritto di asilo a chiunque provenga da un Paese in cui non sia consentito l'esercizio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema di dover subire persecuzioni, non ha più alcun margine di residuale applicazione, poiché "il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un permesso speciale, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251/2007 e all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998" (Cass. ord. n. 16362 del 4.08.2016) nonché la recente normativa introdotta dal DL 130 /2020 e convertita nella l. 18 dicembre 2020, n. 173.

Ciò posto, parte ricorrente ha dichiarato dinanzi alla Commissione, e sostanzialmente all'audizione innanzi al giudice, di essere nato in Italia a Roma e di aver sempre vissuto unitamente alla sua famiglia di origine, compresi i nonni e zii in Roma; di non essersi mai recato in Bosnia; di aver svolto attività lavorativa nel settore dell'ortofrutta e di avere una convivente da cui ha avuto sei figli tutti nati in Italia e tutti residenti a Tivoli; di aver goduto di permesso di soggiorno per unità familiare nel 2006 e di averlo rinnovato fino al 2009; di essere stato arrestato nel 2009 per reati di furto e di aver scontato e non essere riuscito a rinnovare il permesso; di non avere alcun contatto con la Bosnia di non conoscere la lingua Bosniaca e di temere in caso di rimpatrio di non sapere dove andare in quanto completamente radicato in Italia ed estraneo a questa nazione.

Innanzitutto al giudice conferma quanto detto in commissione e precisa la provenienza dei suoi genitori dalla ex Jugoslavia, Bosnia Herzegovina, la etnia Room e il trasferimento in Italia oltre 40 anni fa dei genitori e nonni, con loro inserimento stabile in Italia; di avere 9 fratelli cinque dei quali posseggono la cittadinanza italiana; di avere inoltre una figlia disabile percettrice di pensione di invalidità. Infine il ricorrente evidenzia anche alcune patologie e di essere sottoposto a terapia farmacologica per insufficienza renale di cui deposita documentazione. Infine dichiara di temere in caso di rigetto della domanda e forzato trasferimento in Bosnia, di non sapere dove andare né avere rete familiare in tale nazione dove non si è mai recato.

Così ricostruita la storia personale del ricorrente, devono, in primo luogo, ritenersi non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato per motivi politici.

Dalle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione Territoriale e innanzi al giudice gop delegato, e dalla documentazione depositata, estratto dell'atto di nascita, residenza e certificati di nascita dei figli, appare evidente come il ricorrente sia nato in Italia e vissuto in Italia, unitamente sia alla sua famiglia di origine che alla sua famiglia attuale, nel contempo però non si evincono gli estremi per la concessione dello status di rifugiato, in quanto assenti elementi riconducibili a situazioni politiche o ad altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra.

La domanda al riconoscimento dello *status* di rifugiato deve essere, pertanto, respinta.

Parimenti non è meritevole di accoglimento nemmeno la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, difettando dei requisiti tassativamente indicati dall'art. 14 dal D.Lgs. n. 251/2007.

Il D.Lgs. n. 251/2007 riconosce allo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che,

se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave, la protezione internazionale sussidiaria; l'art. 14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Nel caso in esame va esclusa, quindi la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria, previsti dall'art. 14 lett. C del d.lgs 251/2007, che, come detto, richiede la minaccia grave e irreparabile alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, attesa la provenienza del richiedente dalla Bosnia Erzegovina che non è interessata da attività terroristica né da altro genere di conflittualità o violenza indiscriminata che possa determinare una concreta minaccia grave ed individuale alla vita e alla incolumità fisica del richiedente. La Bosnia infatti, come si evince dal comunicato del 21.05.2022 del Consiglio Europeo, è un Paese avviato a seguire un percorso di adeguamento alle disposizioni dell'Unione Europea, si legge infatti che *“Il presidente Michel ha incontrato la presidenza e leader politici della Bosnia-Erzegovina. Obiettivo della visita era ascoltare le priorità assolute dei leader e procedere a uno scambio sui modi per imprimere nuovo slancio alle riforme che riguardano il percorso della Bosnia-Erzegovina verso l'UE. Le discussioni, sostanziali e produttive, hanno riguardato in particolare il modo in cui l'UE può sostenere il miglioramento e il rafforzamento del funzionamento delle istituzioni statali e, di conseguenza, migliorare anche l'erogazione di servizi, l'occupazione, la crescita e la prosperità per tutti i cittadini. Il presidente Michel ha espresso la sua disponibilità a facilitare il rilancio del dialogo tra tutte le parti. Il presidente e i leader politici hanno deciso di convocare una riunione a Bruxelles nelle prossime settimane per lavorare a una tabella di marcia che definisca le riforme prioritarie e gli accordi politici necessari per rilanciare il percorso della Bosnia-Erzegovina verso l'UE.”*

Inoltre dalla relazione annuale sui diritti umani del 12.04.2022 USDOS <https://www-econet.translate.google/en/countries/bosnia-and-herzegovina>, è riportato che *“La Bosnia ed Erzegovina è una repubblica democratica con un parlamento bicamerale. Molte funzioni governative sono responsabilità di due entità all'interno dello stato, la Federazione bosniaco-croata (Federazione) e la Republika Srpska, nonché il distretto di Brcko, un'unità amministrativa autonoma sotto la sovranità della Bosnia ed Erzegovina. L'Accordo Quadro Generale per la Pace del 1995 (gli Accordi di Dayton), che ha posto fine al conflitto del 1992-1995, fornisce il quadro costituzionale per le strutture governative. Il paese ha tenuto le elezioni generali nel 2018 e le elezioni locali nel 2020. A novembre i risultati delle elezioni generali del 2018 non sono stati pienamente applicati, poiché il governo a livello di entità della Federazione e il governo cantonale dell'Erzegovina Neretva non erano ancora stati formati”*

In tale contesto, non può, quindi, essere accolta la richiesta diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria neanche con riguardo alla lettera c.

Con riferimento, infine, alla richiesta di protezione c.d. “umanitaria”, va posto in evidenza l'emanazione ed entrata in vigore del D.L. 130 del 21 ottobre del 2020, convertito nella legge n. 173 del 18.12.2020, e dapprima, la norma transitoria prevista all'art. 15, di tale D.L., che dispone l'applicazione della normativa contenuta alle fattispecie pendenti innanzi alle Sezioni Immigrazioni. Ciò a differenza del D.L. n. 113/2018, convertito con modificazioni nella L. n. 132/ 2018, ed in vigore dal 5 ottobre 2018, mancante di norma transitoria e quindi applicabile alle fattispecie introdotte solo dopo l'entrata in vigore (5/10/2018) della suddetta legge. Criterio questo indicato dalla Corte di Cassazione (sez. un. 13.11. 2019 n. 29459, 29460, 29461) stante il silenzio normativo circa il regime transitorio e con l'intento di differenziare quando trovasse applicazione la vecchia normativa con la protezione umanitaria e quando la nuova normativa con la protezione speciale, il *nomen* della protezione, “speciale”, costituisce ulteriore elemento novativo, introdotto dalla disciplina del DL. 113/2018.

Sicché i procedimenti precedenti alla vigenza della normativa richiamata, venivano scrutinati sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, mentre con la nuova normativa il momento di presentazione della domanda non rileva in nessun modo.

Ciò posto, passando ad esaminare quanto inserito dal D. L. 130 /2020, convertito in legge n. 173 del 18.12.2020, il legislatore ha previsto ulteriori ipotesi di protezione speciale in aggiunta a quelle già previste dal D.L. 113/2018, ovvero situazioni di vulnerabilità aggiunte alle precedenti che possono dar luogo al rilascio di un permesso “speciale” da parte del Questore, di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura “casi speciali” su segnalazione e rinvio delle Commissioni territoriali o del giudice in sede di giudizio di impugnazione, soggetto alla disciplina e all’efficacia temporale, due anni, prevista dell’art. 1 comma 9 del d.l. 113- 18.

Orbene la novella normativa, introduce e tutela ulteriori situazioni “vulnerabili”, le individua come situazioni cui necessitano di “protezione speciale” in considerazione dell’esposizione cui il richiedente, ove rimpatriato, potrebbe essere esposto. E’ il caso in cui, tenendo conto anche dell’esistenza nello stato di provenienza del richiedente, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, esistano fondati motivi di ritenere che il richiedente protezione, ove rimpatriato, possa essere esposto al rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Pertanto il legislatore, con modifica dell’art.19, comma 1.1. Dl.286/98, ha introdotto la **“protezione speciale” a) per rischio di torture o trattamenti inumani o degradanti**, ritendo non ammessi i respingimenti, l’espulsione o l’estradizione verso uno Stato, qualora vi siano fondati motivi che il richiedente possa essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani o degradanti.

Ugualmente non sono ammessi espulsione, estradizione e respingimento del richiedente (conformato, quindi, nuovamente il diritto d’asilo ex art. 10, comma 3, Costituzione nel rispetto dei vincoli costituzionali, quali i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini stranieri, art. 2 comma 2 costituzione, e i doveri europei e internazionali ex art. 117, comma 1 costituzione, nonché art. 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, e 3 e 8 conv. europea salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), verso paesi in cui vi sia fondato motivo che l’allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, condizionato però dall’assenza di ragioni impeditive connesse alla tutela della sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Il legislatore ha quindi introdotto la Protezione speciale b) **per lesione del rispetto della vita privata e familiare**.

A parere del Collegio è nella presente fattispecie che si colloca il caso in esame, in quanto, ove il ricorrente venisse rimpatriato a seguito di rigetto della domanda formulata in via subordinata di concessione di protezione speciale, si individua il rischio della violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Tanto in considerazione, in modo individuale, come detta la novella normativa, della natura ed effettività dei vincoli familiari che il ricorrente ha in Italia, e quindi della sua intera famiglia in Italia sia di origine, sia propria; la nascita in Italia dei 4 figli, di cui una cittadina italiana con figli italiani, il matrimonio in Italia, l’assegnazione di una casa popolare in Italia a Bressanone, quindi l’insediamento dell’intero nucleo familiare in terra italiana, in modo stabile; l’ effettivo inserimento sociale ed economico nonché lavorativo in Italia, non solo del ricorrente ma anche dei membri della sua famiglia, la durata del soggiorno nel territorio italiano, che perdura in modo ininterrotto dal 1993-94, quindi oltre 20 anni, comparati con i legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine, in cui, nel caso di specie, sono completamente inesistenti, stante il lungo periodo di permanenza in Italia, l’assenza di ragioni di ordine pubblico o sicurezza per lo stato Italiano, l’assenza di ragioni impeditive connesse alla tutela della sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.

Sicché ponendo in evidenza la vita privata e familiare del richiedente, il diritto dei figli e della famiglia e il diritto proprio del ricorrente alla necessità di assistenza e cura dei primi

da parte del padre-richiedente, e viceversa di assistenza dei figli verso il padre e madre, si ritiene che il solo rimpatrio possa costituire motivo di pregiudizio di diritti fondamentali.

Gli ulteriori “ tipi” di protezione speciale vengono a ricalcare finalità simili a quanto innanzi detto e, quindi, la finalità legislativa è impedire la violazione di diritti fondamentali del richiedente che vengono invece tutelati, come il diritto alla salute, a cui viene assicurata la tutela con protezione speciale **b) per ragioni di salute ovvero gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie**, protezione questa che viene concessa ove in capo al richiedente, siano accertate, a mezzo certificazioni provenienti da strutture sanitarie pubbliche o da un medico convenzionato con il S.S.N patologie e condizione gravi e tali da determinare in caso di allontanamento del richiedente o di rimpatrio un rilevante pregiudizio alla sua salute;

c) per cure mediche necessarie del richiedente, comprovate e documentate con certificazioni similari a quelle innanzi dette;

d) per calamità ovvero l'esistenza nel paese di origine del richiedente di una situazione di grave calamità che non consente il rientro e la permanenza dello stesso in condizioni di sicurezza.

Queste le fattispecie tipizzate di protezione speciale introdotte dal D.L. 130/2020 a cui vanno aggiunte le preesistenti figure, introdotte, dal D.L. 113/2018 e quindi il f) permesso di soggiorno per protezione sociale che viene rilasciato quando siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità (vittima dei reati di sfruttamento della prostituzione, sul lavoro o mirato all'accattonaggio o per i quali è previsto l'arresto in fragranza di reato (riduzione in schiavitù, tratta di persone, violenza sessuale ecc) o per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti. Gli accertamenti di cui innanzi possono evidenziarsi nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio;

g) permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica che abbiano patito uno o più atti, gravi o non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da matrimonio o relazione affettiva, anche se non conviventi;

h) permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo: ove il cittadino straniero abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro;

i) permesso per atti di particolare valore civile: rilasciato qualora il cittadino straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile è rilasciato su autorizzazione del Ministro dell'Interno, su proposta del Prefetto.

Alla luce dei principi appena esposti, nel caso di specie, scrutinati tutte le ipotesi innanzi elencate, si ravvisa, come detto, una situazione di vulnerabilità del richiedente in caso di rimpatrio **per lesione del rispetto della vita privata e familiare che va tutelata**. A tal punto ai fini del riconoscimento del diritto della protezione suddetta, occorre effettuare un bilanciamento tra il grado di pericolosità sociale del richiedente per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato sulla base della sentenze di condanna per reato di furto, il suo mancato inserimento socio-lavorativo nel paese ospitante, rapportati ad altri elementi, riguardanti la situazione soggettiva del richiedente, come la nascita e permanenza in Italia, ove si è ormai radicata la sua famiglia residente in Italia da oltre 40 anni, nonché la sua famiglia composta da figli e convivente e, l'assoluta mancanza di una famiglia di origine nel suo paese di provenienza in rapporto, oltre al dato attinente allo stato di salute del richiedente affetto da patologie renali in cura, come documentato.

Si ritengono, pertanto, sussistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria per casi speciali.

Tenuto conto della natura della controversia e della mancata costituzione di parte opposta, nulla per le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

DICHIARA la sussistenza dei presupposti del novellato art. 19 comma 1.1 che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente, e per l'effetto

DISPONE la trasmissione del presente decreto al Questore di Roma per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D.lgs. 286\1998 come introdotto dal D.L. 130\2020 e recante la dicitura "casi speciali" ai sensi dell'art. 1 comma 9 del d.l. 113\18.

NULLA le spese di lite.

Così deciso in Potenza, li 10.10.2022_____

Motivazione redatta con la collaborazione del G.O.P. Dott.ssa Mariella Elena Cirillo

Il Presidente
(dott.ssa Licia Tomay)